



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.520 del 10 febbraio 2007

Consiglio Federale n.6- Bologna, 10 febbraio 2007

DELIBERA N.233

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale in data 20 dicembre 2006 con la quale è stata approvata l'appendice al contratto di sponsorizzazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e NIKE EUROPEAN OPERATION NETHERLANDS B.V.;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

Ratificare la delibera n.24 assunta dal Presidente Federale in data 20 dicembre 2006.

DELIBERA N.234

Il Consiglio Federale,

visti lo statuto ed i regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 62/A in pari data con la quale è stato approvato il nuovo regolamento amministrazione e contabilità;

visto il progetto presentato dal Settore Organizzazione Territoriale della Federazione illustrato dal Presidente del SOT, con il quale si tracciano le linee per la riorganizzazione della amministrazione e contabilità a livello territoriale, ossia dei Comitati Territoriali della FIP, che passeranno dall'attuale sistema finanziario al sistema economico patrimoniale;

ritenuto il progetto presentato esaustivo delle esigenze rappresentate dal settore e meritevole di approvazione;

considerato che dall'esame del progetto, come presentato, emerge la necessità di adottare successivi e separati provvedimenti per la attuazione del progetto;

ritenuto che perché il progetto venga attuato tempestivamente appare opportuno e necessario dare mandato al Presidente Federale di adottare tutti i provvedimenti di cui sopra, mediante proprie delibere;

DELIBERA

di approvare il Progetto per la riorganizzazione della amministrazione e contabilità del Settore Organizzazione Territoriale della Federazione Italiana Pallacanestro in base al documento presentato al Consiglio Federale che viene allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

dare mandato, per le motivazioni esposte nella presente delibera, al Presidente Federale per la adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per la attuazione del progetto

DELIBERA N.235

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'art.136, lett. B) del Regolamento Organico, riguardante il trasferimento provvisorio di attività;

considerata la proposta avanzata dal Settore Agonistico in merito alla modifica della procedura di approvazione della richiesta di trasferimento provvisorio di attività;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'art.136 del Regolamento Organico come segue:

Art. 136 - Trasferimento di sede o di attività (Delibera n. 110 C.F. 27/10/2001 – Delibera n. 146 C.F. 14/12/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n. 148 C.F. 21-22/10/2005)

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

[1] Le Società partecipanti ai campionati federali possono presentare istanza al Consiglio Federale per ottenere il trasferimento di sede, solo nell'ambito della stessa regione, nei seguenti casi:

- a) mancanza di un adeguato impianto di gioco;
- b) per poter svolgere idonea azione promozionale.

[2] La Società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) motivata istanza al Consiglio Federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;
- b) delibera dell'Assemblea dei soci;
- c) parere del Comitato Regionale interessato;

- d) certificazione dell'impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario;
Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.
- [3] Gli atleti di categoria giovanile della Società che effettua il trasferimento di sede, potranno formulare istanza di svincolo all'Ufficio Federale competente qualora la nuova sede sia al di fuori della provincia di appartenenza della sede precedente.
- [4] Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia una Società partecipante allo stesso campionato.
- [5] E' facoltà del Consiglio Federale fornire o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.
- [6] Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse cinque stagioni sportive, fatta eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria.
- [7] La Società che usufruisce del trasferimento di sede può richiedere anche il cambio di denominazione sociale, presentando l'istanza integrata con quanto disposto dall'art.141 R.O.
- [8] Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio, in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui si è effettuato il trasferimento di sede.

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

- [1] È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata indisponibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Società.
È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia.
- [2] La Società interessata dovrà presentare domanda al S.A. allegando la seguente documentazione:
- a) motivata istanza;
- b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
- c) attestato di disponibilità dell'impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'Ente proprietario.
- [3] Il S.A., verificata la documentazione prodotta, ~~porterà a ratifica del Consiglio Federale l'autorizzazione al~~ **ed accertata la regolarità, autorizza il** trasferimento **provvisorio** di attività riguardante le Società partecipanti ai campionati nazionali.
Le Società partecipanti ai campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al S.A. Il contributo d'istituto per il trasferimento di attività nazionale e regionale sarà calcolato a debito della Società richiedente.
- [4] Le Società partecipanti ai campionati giovanili possono trasferire l'attività dandone tempestiva comunicazione all'organo federale competente.

DELIBERA N.236

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto della volontà espressa dalle affiliate in merito alla possibilità di poter iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato al fine di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore;

<u>considerato</u>	necessario predisporre l'obbligo di disponibilità del defibrillatore e la presenza di una persona abilitata al suo uso per ogni società partecipante ai campionati nazionali maschili e femminili al fine di tutelare la salute dei propri tesserati;
<u>ritenuto</u>	necessario puntualizzare l'utilizzo delle attrezzature principali e di riserva ritenute indispensabili per lo svolgimento della gara e le modalità di scelta del pallone da gara nei campionati nazionali, regionali senior maschile e femminili, Under 21 e Giovanili d'Eccellenza;
<u>vista</u>	la proposta avanzata dal Presidente del Settore Agonistico in merito alla modifica degli articoli 3, 71, 72bis, 74, 78 e 92 del Regolamento Esecutivo e alla istituzione dell'articolo 72ter del Regolamento Esecutivo;
<u>preso atto</u>	del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, gli artt. 3, 71, 72bis, 74, 78 e 92 e prevedere l'istituzione dell'articolo 72ter del Regolamento Esecutivo come segue:

Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005 - delibera n. 2 C.d.P 15/07/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o corriere, o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla F.I.P. ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti farà carico alla società interessata.

[2] Alla presentazione della richiesta di tesseramento, il contributo annuo previsto nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti, sarà addebitata sull'estratto conto della società che tessera l'atleta.

[3] I moduli sono reperibili presso il sito internet federale.

[4] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.

[5] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.

[6] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.

[7] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di

ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.

[8] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.

[9] I giocatori di società rinunciatarie che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 14 R.E., rimangono vincolati con la società di appartenenza.

[10] L'atleta elegge il proprio domicilio presso la Società di appartenenza.

Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni:

a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;

b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;

c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;

d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;

e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.

[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:

f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;

g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;

h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;

i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;

l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.

[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

[4] E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato, che avrà il compito di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore.

Art. 72bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore (delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 - delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 - delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] E' obbligatoria la presenza di una ambulanza ~~con defibrillatore~~ durante la disputa delle gare dei campionati professionistici e dei campionati nazionali.

~~Se l'impianto di gioco è dotato di un proprio defibrillatore con la presenza di personale abilitato all'utilizzo, l'ambulanza può essere priva di defibrillatore.~~

[2] Il Dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori

sanitari responsabile dell'ambulanza ~~con defibrillatore~~ e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] La società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.

[4] Il mancato riconoscimento del coordinatore degli operatori sanitari, od il parziale assolvimento dei compiti loro assegnati comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E.

Art. 72ter Obbligo defibrillatore

[1] Le Società partecipanti ai Campionati nazionali maschili e femminili devono avere in dotazione, presso il proprio impianto di gioco, un defibrillatore ed una persona abilitata al suo uso.

Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco (delibera n. 147 C.F. 14/12/2002 – delibera n.274 C.F. 04/02/2006)

[1] Per tutti i campionati di Divisione Nazionale, maschili e femminili, il S.A. provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna società utilizzato per le gare dei campionati cui partecipa e con le modalità stabilite dal S.A. stesso.

[2] L'omologazione deliberata dal S.A. ad una società ha valore per tutte le altre società che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.

[3] Per i Campionati professionistici maschili, la Lega competente provvede direttamente all'omologazione, con le modalità stabilite da proprio regolamento.

[4] Per tutti gli altri campionati, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le società richiedenti, con le modalità fissate dal S.A.

[5] L'omologazione ha durata massima di due cicli olimpici per tutte le società che usufruiscono dell'impianto in questione.

Il S.A. dovrà provvedere ad una nuova omologazione:

a) qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia stabilite dalla F.I.B.A.;

b) qualora una società neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un campo omologato da un Organo periferico;

c) qualora scadano i due cicli olimpici.

[6] Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni impartite e nei termini fissati dagli Organi competenti, sono deferite al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'omologazione del campo.

[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.

[9] Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 81 R.E.

[10] Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.

[11] Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso l'Organo competente all'omologazione ed una copia integrale deve essere a disposizione degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.

~~[12] Per i provvedimenti emanati dai Comitati Regionali una copia integrale deve essere altresì trasmessa al S.A., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dei campionati.~~

Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara

[1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

[3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo competente per l'organizzazione del campionato o del torneo.

[4] Se nel corso della partita, viene riparata l'attrezzatura principale, alla prima sospensione di gioco, i dirigenti lo signaleranno agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura.

~~[4]~~ [5] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E.

Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento (delibera n. 150/98 – delibera n. 315 C.F. 16-17/0472003)

[1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.

[2] Per i Campionati Nazionali, Regionali senior maschili e femminili, Under 21 e Giovanili d'Eccellenza, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno quattro palloni regolamentari ed in ottimo stato fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara. Per i Campionati professionistici la regolamentazione sui palloni di gioco è demandata alle Leghe. Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono, altresì, i campionati per i quali è obbligatorio l'uso di un pallone nuovo per ciascuna gara e possono stabilire l'uso di un solo e determinato tipo di pallone per tutto il campionato stesso.

[3] Per gli altri campionati, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno ~~due~~ **tre** palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara.

[4] Nel caso in cui ~~entrambi~~ i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata ~~eppure un pallone usato, durante la fase di riscaldamento, da una delle due squadre.~~

[5] Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara non possa avere luogo, sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[6] Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

[7] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero

minimo che le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" prescrivono per ciascun campionato, torneo o fase.

[8] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.

[9] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.

[10] Nel corso dell'intervallo tra una ripresa e l'altra, è consentito ai giocatori delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.

[11] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera m) del R.E.

DELIBERA N.237

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato il comma 3 dell'art. 91 del Regolamento Esecutivo;

ravvisata la necessità di sanzionare le Società od i tesserati che, attraverso l'esposizione di slogan, scritte o simili possano in qualche modo danneggiare una corretta e coerente immagine del movimento cestistico, creando o alimentando eventuali disordini all'interno del campo da gioco;

rilevata l'esigenza di una immediata introduzione della normativa, a tutela e salvaguardia dell'ordine pubblico e di una omogenea linea di condotta da parte degli Organi di Giustizia federali;

esaminato il parere espresso dal Presidente della Commissione Carte Federali;

DELIBERA

- di stabilire, con effetto immediato, per tutte le Società Sportive, l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Settore Agonistico, per esporre scritte, slogan o simili, diversi dal nome della Società o alle sponsorizzazioni, su tutti i capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) che non fanno parte della divisa da gioco, ma che vengono esibite all'interno del campo da gioco, nella fase del riscaldamento, prima, durante e dopo la gara;
- dare mandato alla Commissione Carte Federali, in accordo con gli Organi di Giustizia federali, di sottoporre al Presidente Federale, una proposta per stabilire la relativa sanzione da introdurre nel Regolamento di Giustizia e di modificare il Regolamento Esecutivo in accordo con la presente disposizione;
- dare mandato al Presidente Federale di assumere la relativa delibera.

DELIBERA N.238

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'attuale stesura dell'art. 90 comma 6) del Regolamento Esecutivo relativa alla numerazione delle maglie da gioco per le Società nazionali dal 4 al 20;

considerata la modifica apportata dalla Commissione per le Competizioni della FIBA-Europe il 4 novembre 2006 al Regolamento Tecnico relativamente alla numerazione della maglie da gioco consentendo alla Società che partecipano alle Competizioni Europee di Club o Squadre Nazionali che partecipano alle Qualificazioni, di utilizzare oltre ai numeri dal 4 al 15 anche i numeri dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45 e dal 50 al 55;

considerata la propria delibera n. 200 assunta nella riunione del 2 dicembre 2006 relativa alla possibilità di modificare, per le Società professionistiche, a partire dall'anno sportivo 2007/2008, l'attuale normativa federale alla numerazione delle maglie, dopo aver ascoltato il parere di tutte le Componenti interessate;

esaminata la proposta pervenuta dalla Lega Società Pallacanestro in data 12 dicembre 2006 con la quale richiede di estendere, per i campionati professionistici, la nuova normativa della FIBA-Europe includendo anche il 00 (doppio zero) ed i numeri 16-17-18 e 19;

ascoltato il parere del Comitato Italiano Arbitri;

ascoltato il parere del Presidente della Commissione Carte Federali, Sig. Marcello Crosara;

ascoltato il parere del Presidente della Legadue, Sig. Valentino Renzi;

DELIBERA

- a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, le Società partecipanti ai Campionati professionistici, che decidono di ritirare ufficialmente uno o più numeri di maglia, potranno utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri dal 4 al 19, anche i seguenti numeri: dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55. Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.
- Dare mandato alla Commissione Carte Federali di adeguare il Regolamento Esecutivo secondo quanto disposto dalla presente delibera.

DELIBERA N.239

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la legge n.91 del 23 marzo 1981 "Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti" e successive modifiche;
- considerata l'attuale normativa relativa ai giocatori giovani di serie e giocatori non professionisti prevista dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- esaminata la propria delibera n.346 assunta nella riunione del 18-19 marzo 2006 riguardante la disciplina del vincolo sportivo del settore maschile;
- vista l'attuale disciplina del "Premio di addestramento e formazione tecnica" degli atleti giovani di serie ed atleti non professionisti;
- preso atto della proposta di modifica della normativa inerente il "Premio di addestramento e formazione tecnica", in attuazione all'articolo 6 della legge 81/91, presentata dalla Commissione Carte Federali in accordo con le rispettive componenti interessate;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Stabilire i nuovi importi da versare in applicazione al Premio di addestramento e formazione tecnica, come segue:

Annate atleti soggetti al pagamento:	società professionistica che ne acquisisce il diritto partecipante al Campionato di:	importo premio di addestramento da corrispondere alla società dilettantistica:
atleti nati nel 1990-91-92	Lega Società Pall. Serie A	€ 70.000,00
atleti nati nel 1990-91-92	Legadue	€ 50.000,00
atleti nati nel 1987-88-89	Lega Società Pall. Serie A	€ 100.000,00
atleti nati nel 1987-88-89	Legadue	€ 75.000,00
atleti nati nel 1981-82-83-84	Lega Società Pall. Serie A	€ 30.000,00
atleti nati nel 1981-82-83-84	Legadue	€ 20.000,00

La Società dilettantistica per la quale l'atleta era da ultimo tesserato a titolo definitivo, acquisisce l'importo del premio corrispondente indipendentemente dal Campionato a cui partecipa.

Gli atleti nati nel 1985 e 1986 sono esenti dal pagamento del premio in quanto "svincolati" secondo la recente normativa deliberata dal Consiglio Federale.

DELIBERA N.240

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 22 del 9 gennaio 2007, inerente le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e relativi allegati (Codice Mondiale WADA- Lista delle sostanze vietate e metodi proibiti- Disciplinary Commissione Antidoping – Disciplinary e istruzioni operative GUI – Disciplinary e Istruzioni operative della Procura- Istruzioni Operative CEFT –Istruzioni operative Comitato Controllo- Tabella Diritti amministrativi- Modello TUE Standard- Modello TUE Abbreviato- Informativa consenso e coerenza) assunti sulla base delle nuove disposizioni della WADA in vigore dal 1° gennaio 2007;

preso atto della nota pervenuta dalla Commissione Antidoping del CONI, a firma del Prof. Luigi Frati, con la quale vengono invitate le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate a dare la massima divulgazione, ai tesserati ed agli affiliati interessati, integralmente e con carattere d'urgenza, della nuova normativa antidoping e relativi allegati;

rilevata la necessità di adeguare l'appendice alle Norme Sportive Antidoping sopracitate, contenenti modalità di applicazioni specifiche per la pallacanestro, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

sentito il parere del Medico Federale dottor Sandro Senzameni;

DELIBERA

- di recepire ed applicare integralmente le Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. e relativi allegati, tra i quali la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti per l'anno 2007, in conformità alla deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n.22 del 9 gennaio 2007, i cui testi sono disponibili sul sito della Commissione Organizzativa Sanitaria www.commissionesanitaria.fip.it e conservati agli atti della Segreteria Generale e della Commissione Organizzativa Sanitaria;
- di approvare l'Appendice inerente la Commissione Federale Antidoping ai sensi dell'art.11.5 delle Norme Sportive Antidoping del CONI il cui testo è disponibile sul sito della Commissione Organizzativa Sanitaria www.commissionesanitaria.fip.it e conservato agli atti della Segreteria Generale e della Commissione Organizzativa Sanitaria.
- di inviare la presente delibera all'Ufficio Statuti e Regolamenti del C.O.N.I. per la relativa approvazione da parte della Giunta Nazionale dell'Appendice alle Norme Sportive Antidoping.

DELIBERA N.241

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la proposta di Convenzione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" – Facoltà di Scienze Motorie con l'allegato documento attuativo del corso di formazione;

considerati i pareri positivi espressi dal Comitato Italiano Arbitri, dal Comitato Nazionale Allenatori e dal Settore Giovanile, Minibasket e Scuola quali settori direttamente coinvolti nell'iniziativa;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

approvare il testo della Convenzione FIP– Università degli studi di Napoli "Parthenope", che forma parte integrante della presente delibera, e dare mandato al Presidente Federale di sottoscriverla.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998, in applicazione dell'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196)

TRA

l'Università degli Studi di Napoli "*Parthenope*" (già Istituto Universitario Navale) con sede in Napoli alla Via Ammiraglio Acton, 38, c.f. 80018240632, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore, Prof. Gennaro Ferrara, nato a Napoli il 7 agosto 1937

E

La Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito denominata F.I.P.) C.F. 05267070588 con sede a Roma, Via Vitorchiano 113, nella persona del Presidente Prof. Fausto Maifredi, domiciliato per la carica in Roma, Via Vitorchiano 113, sede legale della Federazione suddetta:

ravvisata la necessità di costruire un percorso comune interistituzionale mirante all'avvicinamento tra mondo formativo e mondo lavoro degli Studenti della Facoltà di Scienze Motorie iscritti ai Corsi di Laurea di I° Livello e a quelli di II° Livello;

ritenuto in ordine a tale obiettivo, di dover sviluppare iniziative e progetti in ambito formativo riferite alla pratica delle attività motorie;

considerata la valenza della cultura del benessere fisico ed il ruolo delle attività motorie in ordine al raggiungimento e mantenimento di un più elevato livello di benessere psico – fisico;

considerata l'esigenza di sostenere iniziative volte a facilitare il "placement" degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di I° e II° livello della Facoltà di Scienze Motorie;

premessso che la F.I.P. ha quale fine istituzionale l'organizzazione e lo sviluppo della disciplina sportiva specifica ad ogni livello, a carattere sia nazionale ed in funzione della preparazione olimpica;

premessso che la F.I.P. ha sempre promosso la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle diverse figure operanti nel quadro dello sport italiano, la ricerca scientifica, la documentazione e l'informazione in ambito sportivo;

premesso che la F.I.P. persegue quale obiettivo primario la diffusione dei valori dello Sport, del fair play, di lealtà sportiva e di rifiuto della violenza, la promozione della salute degli atleti e la lotta a tutti i fenomeni che la minacciano;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2

Il Soggetto Promotore in collaborazione con la F.I.P., si impegna ad attivare dall'A.A. 2006/2007 nell'ambito dell'Area Tecnico – Sportiva dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Motorie, tirocini didattici miranti alla formazione di base per il raggiungimento delle qualifiche di:

**Istruttore di Minibasket
Allenatore di Base
Arbitro e Ufficiale di Campo**

Art. 3

I Corsi saranno riservati a studenti che abbiano frequentato e superato con profitto gli esami di Teoria Metodologia Didattica degli Sport di Squadra con voto uguale o superiore a 27/30;

Art. 4

Il numero massimo di partecipanti per ciascun tirocinio di formazione è fissato per 30 unità.

Art. 5

La presente convenzione sarà accompagnata da un documento operativo di attuazione concordato tra il Docente Titolare del corso di Teoria Metodologia Didattica degli Sport di Squadra e i Tecnici della F.I.P. e potrà essere aggiornata periodicamente.

Art. 6

Al termine del tirocinio di formazione verrà rilasciata una attestazione di idoneità agli studenti che ne risultino meritevoli su proposta del Docente Titolare del Corso di Teoria Metodologia Didattica degli Sport di Squadra di concerto con il Delegato designato dalla F.I.P. Tale attestazione darà diritto, dietro il versamento della relativa tassa federale, all'attribuzione della corrispondente qualifica (Istruttore di Minibasket – Allenatore di Base – Arbitro e Ufficiale di Campo).

Art. 7

Il Soggetto Promotore e la F.I.P. si impegnano a mettere a disposizione, nel rispetto delle reciproche competenze e disponibilità finanziarie, materiali, pubblicazioni, ricerche e qualsiasi altro strumento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Art. 8

Il Soggetto Promotore e la F.I.P. potranno elaborare e realizzare programmi di ricerca riguardanti l'attività sportiva oggetto di pubblicazioni scientifiche comuni.

Art. 9

Il Soggetto Promotore e la F.I.P. potranno ideare e organizzare congiuntamente attività culturali, seminari, convegni, gruppi di studio, a carattere occasionale o permanente relativamente agli ambiti sopraccitati o ad altri ambiti di comune interesse.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di un anno accademico ed è tacitamente rinnovabile entro l'anno salvo disdetta da comunicarsi entro sei mesi dallo svolgimento dell'ultimo corso.

Napoli, 12 febbraio 2007

Il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope"

Il Presidente della Federazione Italiana
Pallacanestro

(Prof. Gennaro Ferrara)

(Prof. Fausto Maifredi)

Università degli studi di Napoli "Parthenope"
Facoltà Scienze Motorie
Federazione Italiana Pallacanestro

Documento Attuativo del Corso di Formazione per gli studenti e studentesse che abbiano frequentato e superato con profitto (minimo 27/30) l'esame di "Teoria, Metodologia e Didattica" degli Sport di Squadra. Tale corso di Formazione intende formare le figure di Istruttore Minibasket, Allenatore di Base, Ufficiali di Campo e Arbitri. La struttura del corso, nelle singole specificità, sarà strutturato rispettando il conseguimento dei seguenti Obiettivi e Finalità.

Obiettivi: Attraverso una metodologia di ricerca-azione, dopo un opportuno richiamo ai principi teorici relativi agli aspetti anatomici, fisiologici e di teoria dell'allenamento, verranno proposte delle esercitazioni pratiche con contenuti tecnici specifici e che saranno poi applicati e verificati negli stage di formazione. Il corso sarà articolato in un modulo teorico comune da una parte e dall'altra in tre percorsi differenziati che saranno nell'ordine: 1) all'avviamento della pratica sportiva gioco-sport (Istruttore di Minibasket), 2) attività tecnico-sportiva di base (Allenatore di Basket) e Amministrazione delle partite come Ufficiali di campo (UDC) e/o Arbitri.

Finalità: Capacità di elaborazione di piani di lavoro e attuazione di modalità didattiche specifiche relative alla disciplina. Riconoscimento di situazioni tattiche e strutturazione di opportune modalità di difesa e attacco.

Integrazione per il brevetto: I docenti del corso, in relazione alle competenze acquisite e dimostrate dai candidati, rilasceranno a coloro che risulteranno idonei, una certificazione che permetterà di ottenere il titolo federale corrispondente, previo pagamento della Tassa Federale prevista dalla FIP.

Struttura del Corso:

- 1) 10 ore di Modulo Teorico Comune;
- 2) 40 ore di Modulo Tecnico Sportivo e/o Pedagogico- Didattico;
- 3) 10 ore di Tirocinio- Stage presso le Società sportive.

Nello specifico si dovranno rispettare i seguenti percorsi formativi da acquisire:

Modulo Teorico Comune:

concetti relativi alla programmazione e alla periodizzazione dell'allenamento e didattica-educativa;
caratteristiche fisiologiche del soggetto in età evolutiva;
aspetti psicopedagogici e psicologici;

la figura dell'istruttore- allenatore;
il referto ed il regolamento di gioco;
l'arbitraggio.

Modulo Tecnico Sportivo:

Metodi e didattica dei fondamentali di base;
Contropiede:
1 c 1 in movimento (attacco);
difesa 1 c1;
collaborazioni in attacco;
collaborazioni in difesa;
costruzione attacco alla difesa individuale;
costruzione difesa individuale;
costruzione difesa a zona;
attacco difesa a zona;

Modulo Pedagogico -Didattico

- capacità senso percettive
- schemi motori e posturali
- capacità motorie e abilità motorie(coordinative e condizionali)
- esercizi- giochi e combinazioni per l'apprendimento del palleggio
- esercizi - giochi e combinazioni per l'apprendimento del tiro
- esercizi- giochi e combinazioni per l'apprendimento del passaggio e del gioco senza palla
- dall'1c1 al 5c5
- ipotesi di lezione.

Modulo Tirocinio

osservazione e registrazione su moduli predisposti, degli elementi caratterizzanti di 10 allenamenti da effettuarsi presso le Società sportive indicate dal Docente del Corso
Relazione finale con commento personale dell'allievo.

Modulo Arbitraggio e Ufficiali di campo:

regolamento tecnico ed esecutivo
meccanica dell'arbitraggio
psicologia dell'arbitraggio
valutazioni delle possibili variabili conseguenti ai vantaggi e svantaggi tra attaccante e difensore
posizioni sul campo
etica comportamentale
arbitrare n. 40 partite di campionati regionali su indicazione del CIA regionale
compilazione referto di gara.

Esame: Valutazione delle osservazioni effettuate e colloquio teorico.

DELIBERA N.242

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.34 assunta dal Presidente Federale in data 7 febbraio u.s. con la quale è stato applicato l'avv. Paolo Ricciardi, Vicepresidente della Corte Federale, a Presidente della Commissione Giudicante Nazionale per il raggiungimento del numero legale;
- presa in esame la delibera n.35 assunta dal Presidente Federale in data 7 febbraio u.s. con la quale è stata autorizzata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla manifestazione sportiva denominata Tim Cup, la Commissione Giudicante Nazionale ad operare, nei limiti delle sue competenze, con una composizione ridotta a 3 membri anziché i 5 previsti dal Regolamento di Giustizia;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare le delibere nn.34 e 35 assunte dal Presidente Federale in data 7 febbraio 2007.

DELIBERA N.243

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- visto il protocollo d'intesa tra la Federazione Italiana Pallacanestro e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica con la quale si è istituito il progetto denominato "College Italia" limitatamente al settore maschile;
- considerato che a partire dalla stagione sportiva 2007/2008 si è espressa la volontà di non proseguire il progetto di cui sopra;
- preso in esame il progetto presentato dal Settore Squadre Nazionali Femminili, con il quale propone di stipulare un nuovo protocollo d'intesa con lo Stato Maggiore dell'Aeronautica al fine di realizzare un progetto simile a "College Italia" per il settore femminile, coinvolgendo atlete di interesse nazionale;
- ritenuto necessario inserire la squadra rappresentativa del nuovo Progetto nel Campionato di Serie A2 femminile, nell'anno sportivo 2007/2008, al fine di assicurare un adeguato contesto tecnico, agonistico ed atletico al progetto di maturazione e crescita delle atlete coinvolte, per poter costruire i presupposti per il loro utilizzo nelle rappresentative nazionali;

considerato l'articolo 46 del Regolamento Organico;
visto l'articolo 103, comma 2 del Regolamento Esecutivo;
preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
ritenuto il progetto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- in vista della prossima sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Federazione Italiana Pallacanestro e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, costituire la squadra femminile dell'Aeronautica Militare;
- stabilire sin d'ora di ammettere al Campionato di Serie A2 femminile, anno sportivo 2007/2008, la squadra femminile dell'Aeronautica Militare e pertanto bloccare l'eventuale primo ripescaggio alla Serie A2 femminile anno sportivo 2007/2008 allo scopo di ricondurre l'organico del Campionato al numero previsto.

DELIBERA N.244

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le proprie delibere nn.29 del 23 luglio 2005, 99 del 16 settembre e 157 del 21 ottobre 2006 con la quale sono stati nominati i Sostituti Procuratori Federali fino al termine del quadriennio 2005/2008;

presa in esame la richiesta della Procura Federale relativa all'esigenza di nominare altri Sostituti Procuratori per poter adempiere agli obblighi previsti dal nuovo Regolamento di Giustizia;

considerata la stessa meritevole di accoglimento;

individuate nell'avv. Michele Veggetti, nel dott. Enrico Cocchi e nel dott. Marco Aiello persone idonee a ricoprire tale incarico;

acquisite per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2005/2008, l'avv. Michele Veggetti, il dott. Enrico Cocchi e il dott. Marco Aiello Sostituti Procuratori Federali.

DELIBERA N.245

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 159 del Regolamento Organico;

prese in esame le istanze presentate dai Sigg.ri:
Camilleri Luke, di cittadinanza maltese e residente in provincia di Ragusa, Edrimit Ismail, di cittadinanza turca e residente in provincia di Firenze, Chtioui Samir, di cittadinanza tunisina e residente in provincia di Bologna, Xhindi Daniela di cittadinanza albanese e residente in provincia di Modena e Ochiu Cosmin Daniel di cittadinanza rumena e residente in provincia di Padova con le quali è stata richiesta l'autorizzazione ad essere tesserati in qualità di arbitri e ufficiali di campo per le corrispondenti province di appartenenza;

visto che gli istanti non sono nella possibilità di presentare il certificato di stabile residenza in Italia, come previsto dal sopracitato articolo 159 del Regolamento Organico, a causa di problemi burocratici, ma hanno presentato in sostituzione, all'attenzione della Segreteria del Comitato Italiano Arbitri, documenti sufficienti ad attestare il regolare soggiorno e la domiciliazione nel territorio italiano;

visto l'articolo 32 dello Statuto federale;

considerato che l'eventuale accoglimento dell'istanza rappresenta una deroga a quanto previsto dai Regolamenti federali e pertanto necessita dell'approvazione del Consiglio Federale;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

DELIBERA

autorizzare i Sigg.ri Camilleri Luke, Edrimit Ismail, Chtioui Samir, Xhindi Daniela e Ochiu Cosmin Daniel ad essere tesserati in qualità di arbitri e ufficiali di campo.

DELIBERA N.246

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n.36, comma 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di Vercelli risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Piemonte di nominare il Sig. Fausto AUDONE delegato per la provincia di Vercelli, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Fausto AUDONE Delegato per la provincia di Vercelli.

DELIBERA N.247

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale FIP Veneto di integrare con la Sig.ra Rosa Anna De Marzo la composizione della Commissione Giudicante Regionale Veneto per il Quadriennio Olimpico 2005/2008;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale FIP Veneto, Sig. Eugenio Crotti, meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di integrare con la Sig.ra Rosa Anna De Marzo la Commissione Giudicante Regionale Veneto per il Quadriennio Olimpico 2005/2008.

DELIBERA N.248

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la richiesta presentata dal Delegato del Comitato Provinciale FIP Matera, Sig. Luciano Cotrufo, in data 25 ottobre 2006, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Matera;

sentito il parere del Consulente Informatico;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smioldo;

ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Delegato del Comitato Provinciale FIP Matera, Sig. Luciano Cotrufo, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Matera.

DELIBERA N.249

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista l'istanza del tesserato Claudio Vandoni, allenatore, con la quale lo stesso richiedeva in deroga ai vigenti regolamenti, ed in particolare all'art 23 del Regolamento CNA, di potersi tesserare per club diverso da quello per il quale si era tesserato per la corrente stagione sportiva;

considerato che nell'istanza presentata il Sig. Vandoni ha indicato la società per la quale intende effettuare il tesseramento e che tale società ha manifestato la propria disponibilità al tesseramento;

esaminata la documentazione fornita dal Vandoni a corredo della istanza, dalla quale emerge che lo stesso si è trovato costretto più volte a denunciare alle competenti Autorità (Carabinieri- Stazione di San Severo) gravissimi episodi di minaccia per la propria incolumità personale perpetrati con mezzo telefonico e altri mezzi;

considerato che dalla documentazione offerta a corredo emerge che tali episodi risalgono già alla scorsa stagione sportiva e si sono protratti anche in quella attuale, di talché il tesserato è stato costretto comunque a lasciare il luogo ove espletava la attività di allenatore ed a risolvere il rapporto in corso con la società A.S. Cestistica San Severo in considerazione della situazione ambientale non più sostenibile per la tutela della incolumità personale;

considerato altresì che per tali motivi l'allenatore ha chiesto al Consiglio Federale di autorizzarlo, in deroga alle norme regolamentari, a tesserarsi per altra società sportiva già per la stagione sportiva in corso, al fine di potere continuare a svolgere attività

ritenuto che la situazione prospettata, per la gravità e il numero degli episodi, per il lasso di tempo dalla quale si protrae, che abbraccia due stagioni sportive,

rende il caso del tutto peculiare ed eccezionale e consente di autorizzare il Signor Vandoni a tesserarsi per altra società sportiva diversa dalla A.S. Cestistica San Severo già per la stagione sportiva in corso

DELIBERA

autorizzare il Sig. Claudio Vandoni, in deroga all'art. 23 del Regolamento CNA a tesserarsi per l'anno sportivo in corso per la società Perugia Basket come indicato nell'istanza.

DELIBERA N.250

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 25 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal tesserato Francesco Cavallo e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa della F.I.P. allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 25 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.251

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 26 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal tesserato Silvio Cavallo e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa della F.I.P. allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 26 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.252

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 27 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dal tesserato Nobile Luis Martin e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa della F.I.P. allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 27 assunta dal Presidente Federale in data 22 dicembre 2006 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.253

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 28 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla Società CUS Chieti avverso i provvedimenti relativi allo svincolo dell'atleta Silvia Passon e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa della F.I.P. allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 28 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.254

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 29 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 con la quale ha autorizzato la società Polisportiva Libertas Foggia ad impugnare il lodo relativo alla controversia Ciccone Alessandro/ Pol. Libertas Foggia innanzi all'autorità giudiziaria secondo quanto disposto dall'art. 115 del Regolamento di Giustizia, sospendendo per la società gli effetti dell'esecutività del lodo e prescritto per la stessa prova dell'avvenuto incardinamento del giudizio di impugnazione entro il 1 giugno 2007;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 29 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.255

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 24 gennaio 2007 con la quale è stata autorizzata la società Virtus Friuli A.S. Dilettantistica ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Gruppo Servizi Associati Soc. Cons. A.R.L. per i fatti esposti nella istanza;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 24 gennaio 2007.

DELIBERA N.256

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Tribuiani Giuseppe, volta a richiedere l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Alessio D'Angelo per gli

asseriti fatti occorsi nel corso della gara del 7.01.07. A.S. Pall. Castrum Novum
Giulianova- A.D. Virtus P. Loreto Aprutino- Campionato di promozione;
visti gli atti prodotti a corredo;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Tribuiani Giuseppe di adire la M.O nei confronti del tesserato
Alessio D'Angelo per i fatti di cui all'istanza.

DELIBERA N.257

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal tesserato Alberto Cesare Fontana volta a richiedere
l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Franz Pinotti,
della società San Gabriele Basket, e del Centro Minibasket San Gabriele per i
fatti esposti nell'istanza;

visti gli atti prodotti a corredo;

rilevato che nella istanza non sono stati evidenziati fatti direttamente addebitabili alla
Società San Gabriele Basket e Centro Minibasket San Gabriele;

DELIBERA

- accogliere la richiesta del tesserato Alberto Cesare Fontana di adire la M.O. nei
confronti del tesserato Franz Pinotti per i fatti esposti nell'istanza;
- respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Alberto Cesare Fontana di adire la M.O.
nei confronti della società San Gabriele Basket e del Centro Minibasket San Gabriele.

DELIBERA N.258

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dalla tesserata Simona Puppis volta a richiedere
l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Franz Pinotti,
della società San Gabriele Basket, e del Centro Minibasket San Gabriele per i
fatti esposti nell'istanza;

visti gli atti prodotti a corredo;

rilevato che nella istanza non sono stati evidenziati fatti direttamente addebitabili alla Società San Gabriele Basket e Centro Minibasket San Gabriele;

DELIBERA

- accogliere la richiesta della tesserata Simona Puppis di adire la M.O. nei confronti del tesserato Franz Pinotti per i fatti esposti nell'istanza;
- respingere, allo stato, la richiesta della tesserata Simona Puppis di adire la M.O. nei confronti della società San Gabriele Basket e del Centro Minibasket San Gabriele.

DELIBERA N.259

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Daniele Parisi, tesserato quale arbitro, volta a richiedere l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Durante Carlo Marcello per gli asseriti fatti occorsi in data 3.12.2006 nel corso della gara Nuova Pallacanestro Nardò - ASD New Basket Caronigno- Campionato di Serie D;

visti gli atti prodotti a corredo;

DELIBERA

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Daniele Parisi di adire la M.O nei confronti del tesserato Durante Carlo Marcello.

DELIBERA N.260

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli atti trasmessi dal CONI- Ufficio Preparazione Olimpica dai quali emerge che sono pervenute presso la rappresentativa diplomatica italiana a Kiev richieste di visto per i componenti della società Klyanka di Kiev, riportanti sottoscrizioni della Responsabile dell'ufficio Tesseramento Nazionale Sig.ra Margherita Costa, non apposti dalla stessa, contenenti una richiesta che sembra provenire dalla FIP ma che è falsa, con allegati in copia il documento di riconoscimento di un soggetto solo omonimo del Segretario Generale;

considerata la necessità di sporgere denuncia generale verso ignoti da parte della FIP, del Segretario Generale e della Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Nazionale;

DELIBERA

sporgere denuncia generale verso ignoti per i fatti di cui alla presente delibera per la FIP, il Segretario Generale e la Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

DELIBERA N.261

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 30 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 con la quale è stato rescisso l'abbinamento principale Promoservice presentato dalla Società Pol. Libertas Foggia ed ha autorizzato l'utilizzo del nuovo marchio principale Zulli Ceramiche;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 30 assunta dal Presidente Federale in data 9 gennaio 2007 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.262

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame l'istanza presentata dalla A.S.D. Gymnasium Napoli (cod. FIP 48682) partecipante al campionato Nazionale di Serie BE/F in merito alla rescissione dello Sponsor principale General Costruction;

considerato che i contraenti sono addivenuti di comune accordo alla risoluzione del contratto;

vista la documentazione presentata dalla Società per utilizzare un nuovo sponsor con la sigla **Kocca**;

visti gli artt. 137 comma 12 e 138 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di rescindere l'abbinamento principale General Costruction presentato dalla Società A.S.D. Gymnasium Napoli partecipante al Campionato di Serie BE/F e di autorizzare l'utilizzo del nuovo marchio principale Kocca.

DELIBERA N.263

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata deroga alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che i documento e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
<u>051150</u>	AB	AQ	A.DIL. NUOVA SANGRO BASKET	VIA PORTA NAPOLI 124 FANTONE	67031 CASTEL DI SANGRO
<u>051160</u>	AB	PE	BEE BASKET PESCARA	STRADA CAVALLARO 27	65100 PESCARA
<u>051167</u>	CA	CS	C.BK CARPE DIEM COSENZA A.D.	VIA ROCCO CHINNICI	87100 COSENZA
<u>051130</u>	CA	CZ	A.DIL. CRAS BASKET CATANZARO	PIAZZA MATTEOTTI 11 CRESTA	88100 CATANZARO
<u>051030</u>	CA	RC	A. DIL. CONDERA BASKET	VIA CESARE BATTISTI, 18 TRIPODI G.	89100 REGGIO CALABRIA
<u>051060</u>	CA	RC	A.DIL.NUOVO BASKET SOCCORSO	PIAZZA SOCCORSO	89100 REGGIO CALABRIA
<u>051120</u>	CA	RC	A.DIL. BASKET BAGNARA	VIA GARIBALDI 165	89011 BAGNARA CALABRA
<u>051032</u>	CM	AV	A.S.DIL. PLAY GROUND	VIA M. VIGORITA 1	83029 SOLOFRA
<u>051066</u>	CM	BN	A.DIL. BASKET TELESE TERME	VIA MAZZINI 5	82037 TELESE TERME
<u>051033</u>	CM	CE	ORATORIO GIOVANNI PAOLO II ASD	VIA SS.NOME DI MARIA	81100 CASERTA
<u>051153</u>	CM	CE	A.S.D. CASTEL MORRONE BASKET	VICO GOGLIETTINO 25 FARINA	81020 CASTEL MORRONE
<u>051088</u>	CM	NA	POL. INIZIATIVA PÓP. A.D.	VIA GIUSTINIANO N.283	80124 NAPOLI
<u>051127</u>	CM	NA	A.S.D. VIRTUS NEAPOLIS 2006	VIA NAPOLI PISCINOLA 59/A	80145 NAPOLI
<u>051141</u>	CM	NA	POL. DIL. ONE 2006 POZZUOLI	VIA L.PIRANDELLO 2 MINOTTA	80078 POZZUOLI
<u>050971</u>	CM	SA	A.S.D. TIRRENIA BASKET	VIA G. MAZZINI 4/A	84081 BARONISSI
<u>051065</u>	CM	SA	A.S.D. BASKET CANOSSA	VIA V.PADULA 44 GIBBONI	84127 SALERNO
<u>051159</u>	CM	SA	A.S.D. SIANO BULLS	VIA ROMA 39	84088 SIANO
<u>051126</u>	FR	PN	A.S.D. SPILIBASKET	VIA CORRIDONI 16 CASTELLAN SAMANTA	33097 SPILIMBERGO
<u>051047</u>	FR	UD	A.S.D. NUOVO BASKET UDINE	VIA CASSACCO 8 PASCOLI EZIO	33100 UDINE
<u>050967</u>	LO	MI	A.S.D. DIDO SPORT	VIALE CAMPANIA 29 DROSSOPULO	20133 MILANO
<u>051009</u>	LO	MI	SGM FORZA E CORAGGIO ASD	VIA GALLURA 8	20141 MILANO
<u>051101</u>	LO	MI	A.S.D. SPORT CLUB BUSNAGO	VIA DEL CAMPO 6 PALAZZETTO DELLO SPORT	20040 BUSNAGO

<u>051156</u>	LO	MI	A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2	VIA F.LLI CERVI SNC	20090 SEGRATE
<u>051157</u>	LO	MI	A.S.D. BASKET PESSANO	CORSO EUROPA 19 PALAZZETTO DELLO SPORT	20060 PESSANO CON BORNAG
<u>051115</u>	MA	AN	A. DIL. S.P.R.J.T.Z. BASKET	VIA GRAMSCI 31/B PALANCA MAURIZIO	60020 CAMERATA PICENA
<u>051135</u>	MA	AN	ASD SOLELUNA FOOTBALL CLUB	VIA DELLE MIMOSE 4 TOGNETTI SIMONE	60019 SENIGALLIA
<u>051129</u>	MA	AP	A.S.D. VEREGRA BASKET	VIA VEREGRENSE,21 ANTINORI GOFFREDO	63014 MONTEGRANARO
<u>051155</u>	MA	PS	A.S.D. NEW BASKET MONTECCHIO	VIA XXI GENNAIO 107 ALBERTO ALESSANDRO	61020 MONTECCHIO
<u>050992</u>	PI	TO	AS DIL. BUSSOLENO PALL.	VIA LUNGO DORA GASTALDI 1/B	10053 BUSSOLENO
<u>050993</u>	PI	TO	POL. UISP RIVER BORGARO ASD	VIA XX SETTEMBRE 11 PISCINA COMUNALE	10071 BORGARO
<u>051116</u>	PI	TO	NEW ALOHA BASKET 2006	VIA PRAROSTINO 16 STEROB DENTAL	10143 TORINO
<u>051132</u>	PI	TO	BASKET 2000 NICHELINO A.S.D.	VIA TORINO 73 GUIDOLIN DANILO	10042 NICHELINO
<u>051163</u>	PI	TO	AUGUSTA TORINO BASKET ASD	CORSO FRANCIA 15 BIS ROMANO SANDRA	10138 TORINO
<u>051059</u>	PU	BA	A.S.D. DODO BASKET	VIA BELLINI 7 RICUPERO	70125 BARI
<u>051110</u>	PU	BA	A.S.D. R.A:P. BARLETTA	VIA VITRANI 43 PAPARELLA PASQUALE	70051 BARLETTA
<u>051161</u>	PU	BA	ASD DON BOSCO BASKET ANDRIA	V.LE TRENINO 89 SGARRA	70031 ANDRIA
<u>051166</u>	PU	BA	A.S.D. AGONIS TRIGGIANO	VIA PISACANE 11 PERRELLI ALESSANDRO	70019 TRIGGIANO
<u>051061</u>	PU	LE	A.S.DIL. A.M.G.	VIA RAPOLLA 52 LENTINI	73100 LECCE
<u>051154</u>	PU	LE	A.S.D. BASKET CARMIANO	VIA DON CARROZZO 60 RUSSO IVANO	73049 CARMIANO
<u>050970</u>	PU	TA	A.D. BASKET MONTEMESOLA	VIA MATTEOTTI 45	74020 MONTEMESOLA
<u>051056</u>	PU	TA	A.S.D. PALLACANESTRO MASSAFRA	VIA CRISPIANO SNC PALAZZETTO DELLO SPORT	74016 MASSAFRA
<u>051149</u>	SA	CA	A.S.D. NEW EAGLE	VIA SALVO D'ACQUISTO 3 MARINI EDOARDO	09134 CAGLIARI
<u>051008</u>	SO	CT	POL. DIL. AZZURRA ONLUS	VIA VI TRAVERSA N.83	95032 BELPASSO
<u>051046</u>	SO	CT	A.S.D. SICILIAMO	PIAZZA STAZIONE F.C.E. N. 7	95047 PATERNO
<u>051071</u>	SO	ME	A.S.D. PGS DON BOSCO	VIA ENNA 18	98076 SANTAGATA DI MILITELL
<u>051042</u>	TO	AR	POL. CORITO FREE SPORT A.S.D.	VIA MACHIAVELLI 7 FRAZ. TERONTOLA	52042 CORTONA
<u>050932</u>	TO	FI	SANCAT A. S. DIL.	VIA DEL MEZZETTA 1	50137 FIRENZE
<u>051054</u>	VE	PD	A. DIL. BASKET S. ELENA	VIA DELL' INDUSTRIA 16 VETTORATO MATTIA	35040 SANTELENA
<u>051094</u>	VE	PD	A.S.D. ASSIST BASKET	VIA S. MARIANO 1	35020 MASERA DI PADOVA
<u>051170</u>	VE	VE	A.S.D. CMB SAN MARCO	VIA CARRER GUIDO 76 COLIZZI EUGENIO	30173 MESTRE
<u>051026</u>	VE	VI	PLAY BASKET A.D.	VIA CAPOVILLA 90	36010 CARRE
<u>051137</u>	VE	VI	TREPUNTI SRL DIL.	VIA BTG. VAL LEOGRA 152 STUDIO DONA	36100 VICENZA
<u>050960</u>	VE	VR	A.D. POLISPORTIVA LUGO	VIA U. BOMBIERI	37020 LUGO DI GREZZANA

Roma, 10 febbraio 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

